

R.G. 3616 12

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE

Oggi 19/10/2012, nella sala delle udienze civili del suddetto Tribunale,
avanti al Collegio composto dai magistrati:
Dott. Andrea Gibelli Dott. Alessandra Venturini Dott. Francesca Arrigoni olott Gran sura Guida olott Gran sura Guida e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere, e chiamata per discussione la causa promossa da:
Beyedini Pierina
Contro Az, Agr. Gozzo e: Giannino, Bemo, Paolo e Fabris Bruno) ss OGGETTO: rucasero gondo E' comparso l'Avv. Alessandra Possi (gozo 140) per il ricorrente
il quale rileva che la ritardata trattazione potrebbe comportare grave pregiudizio per le parti e chiede
che si proceda alla trattazione della presente controversia
Per farte resistente è presente l'Aus. Oforselli il quale si appone alla olechatoria d'inegenza e clirède cherco Tesso vengan dichiarata sospesa i
TOVARRAGE

IL COLLEGIO

visto l'art. 67 septies del D.L 83/12 convertito in L. 7.8.2012 n. 134 in G.U. 11.8.2012, visto l'art. 6 del D.L. 74/12 convertito in L. 1.8.2012 n. 122 in G.U. 3.8.2012,

rilevato che in considerazione della natura del procedimento la ritardata trattazione potrebbe comportare grave pregiudizio per le parti, esseuolo stato cluesto il relascio del foudo per la seadeuza delle amosta agrazia innuinente, dispone che si proceda alla trattazione della presente controversia in deroga alla previsione del comma I dell'art. 6 del D.L. 6.6.2012 n. 74 convertito in L. 1.8.2012 n. 122.

L'Aw. Plassi jusiste ju doucanda-
L'Aw. Morselli s'apone alla Convalible e
refera che uel caso di aperie non e possibile
la procedura della liceusa du spratto.
L' Aug. Borri insipta yello sevetiente di
Allaseio Cofe Coodexiquea -
d'au Morse De l'appone all'equiposque ali
oroviauzaroli selleusco per l'euphy of
cui in company e per l'acteur du cui
He Tribunale
si sutina i've Grenera oli Gresigar p'er deliberare
Rientra ser aula il Collegio
quiudi il Presidente da lettural delle oliggosi
4th ofthe pulleren perolo orginales
the spleute
IL CANCELLIERE
RosaibaiMercuri

Il Collegio,

rilevato che parte concedente ha intimato all'affittuaria licenza per finita locazione e promosso procedimento di convalida con ricorso ex art. 11 D.Lgs. n. 150/11, allegando che il contratto di affitto concluso fra vie parti andrà a scadere alla data del 10.11.2012; che il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificati a parte convenuta, debbono equipararsi, avendone lo stesso contenuto, ad atto di citazione per la convalida;

che il procedimento ex art. 657 c.p.c. deve ritenersi esperibile anche avanti alla Sezione Specializzata Agraria, giudice competente nel merito;

ritenuto che oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della cessazione del rapporto di affitto dedotto in lite alla scadenza contrattuale patiuita dalle parti; che parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha richiesto il rigetto della demanda, opportendosi quindi alla richiesta di convalida contestando unicamente nel merito la mancala comunicazione ex art. 6 l. 203/82 dell'inadempimento relativo al-

pagamento dei canoni, nulla deducendo in ordine alla scadenza del contratto;

ritenuto pertanto che non appaiono sussistere gravi motivi in contrario all'accoglimento dell'istanza di emissione di ordinanza di rilascio provvisoria, con riserva delle eccezioni del convenuto, non risultando le stesse idonee a contestare la cessazione del rapporto alla data contrattualmente stabilita dalle parti;

che risultano altresì infondate le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla convenuta, essendo il procedimento, nella fase sommaria, regolato dagli artt. 657 e ss. C.p.c.;

che pertanto la procedura è stata correttamente instaurata dall'intimante, dovendosi comunque procedere, dato atto della proposta opposizione, a mutamento del rito, così come indicato in dispositivo, contestualmente all'emissione della presente ordinanza, per la prosecuzione del giudizio

nel merito nelle forme del rito lavoro, ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e 11 D.Lgs. n. 150/11;

P.Q.M.

Visto l'art. 665 c.p.c.;

Ordina a Azienda Agricola Gozzoli Giannino, Remo, Paolo e Fabris Bruna s.s., in persona del legale rappresentante, il rilascio del fondo denominato "Adis Abeba" sito in Roncoferraro (MN), esteso per una superficie di b.m. 30 circa, distinto al N.C.T. di quel Comune al foglio n. 64, mapp. nn. 24, 25, 26, 27, 50, 51, 52, 59 e 66, riservando al prosieguo del giudizio le eccezioni della convenuta;

Visti gli artt. 667 c.p.c. e 11/D.Lgs. n. 150/11, in relazione agli artt. 415 e segg. c.p.c.

Fissa per il tentativo di conciliazione e la discussione della causa l'udienza del 15.03.2018/alle ore 9;

assegna a parte attrice termine perentorio sino al 30.11.2012, entro il quale dovrà provvedere all'eventuale integrazione degli atti mediante

assegna a parte convenuta termine perentorio sino al 10.01.2013 per l'eventuale integrazione delle difese già svolte, mediante deposito in cancelleria di memorie e documenti e per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali, che non fossero già proposte, nei modi e nei

termini degli artt. 416 e 418 c.p.c.

deposito di memorie o documenti in cancelleria;

MANTOUA 19-10-12

L PRESIDENTE DELLASSA

Dort. Andrea Gibelli